

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(RESTIVO)

NELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 1967

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, riguardante
la denuncia delle superfici seminate a grano duro

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio dei Ministri della CEE nella riunione del 15 dicembre 1964, nel fissare i prezzi dei cereali comuni, valevoli a partire dalla campagna di commercializzazione 1967-68, per il grano duro adottò la decisione di prevedere un prezzo minimo garantito al produttore in lire 9.062,50 al quintale, comprensivo di un aiuto alla produzione di lire 2.172,50 al quintale e, perciò, superiore a quello di cessione all'utilizzatore, che resta subordinato alle condizioni di formazione naturale dei prezzi i quali, nelle zone deficitarie, non dovrebbero superare il livello massimo del prezzo indicativo di base, previsto in lire 7.812,50, dal quale vengono derivati i prezzi di soglia e quelli d'intervento.

Allo scopo, perciò, di compensare la differenza tra i due prezzi, è prevista la concessione di un aiuto ai produttori, che rimane invariato durante la campagna di commercializzazione ed è uniforme, nel senso che tutto il prodotto della comunità potrà beneficiare dello stesso ammontare unitario.

L'adozione di un tale sistema deriva dalla necessità di conciliare due opposte esigenze, e cioè quella di assicurare ai produttori di grano duro un prezzo che rappresenti una equa remunerazione, nonché quella di rendere accessibile ai consumatori il grano duro ed i suoi derivati a prezzi

convenienti, in modo che, tenuto conto del prezzo dei prodotti concorrenti, venga loro accordata la preferenza.

Le modalità di concessione dell'aiuto devono essere determinate, secondo la decisione del 15 dicembre 1964, dalla Commissione CEE, in base alla procedura dell'articolo 26 del vigente regolamento 19/62 sui cereali, valevole per la fase transitoria, e che è in corso di modificazione, dato che, a partire dal 1° luglio 1967, si passa alla fase finale di mercato unico.

In attesa che tali modalità vengano definite nella sede competente, allo scopo di disporre di elementi conoscitivi utili ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui trattasi, si rende necessario richiedere ai produttori una denuncia delle superfici seminate a grano duro. A tal fine occorrono apposite disposizioni legislative, che, stante la necessità che la raccolta dei dati sia effettuata prima del prossimo raccolto, si è ritenuto di emanare col decreto-legge che viene ora sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

La mancata presentazione della denuncia nel prescritto termine o l'infedele compilazione della medesima produrrà la perdita del diritto all'integrazione del prezzo.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, relativo alla denuncia delle superfici seminate a grano duro.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 maggio 1967, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 22 maggio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 15 dicembre 1964, relativa alle misure da adottare per la determinazione di un livello comune dei prezzi dei cereali a partire dal 1° luglio 1967, ed in particolare quanto disposto per l'erogazione della sovvenzione alla produzione di grano duro;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per assicurare in tempo utile l'accertamento delle superfici seminate a grano duro ai fini della corresponsione della sovvenzione suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

DECRETA:

Art. 1

I conduttori di aziende agricole devono presentare denuncia della superficie seminata a grano duro nell'annata agraria 1966-67.

In caso di conduzione associata la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le denunce devono essere prodotte, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Comune di appartenenza che provvederà successivamente a rimetterle allo Ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e devono precisare la superficie seminata a grano duro, la località dove è sita l'azienda ed i nomi degli eventuali coltivatori associati.

Art. 2

Gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, in collaborazione con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvederanno al controllo delle denunce di cui al precedente articolo.

Art. 3

Non si farà luogo alla corresponsione dell'integrazione di prezzo, di cui alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea del 15 dicembre 1964, per il grano duro prodotto sulle aree non denunciate in tempo utile oppure infedelmente descritte.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1967.

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE